



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sesta Sezione penale

Notizia di decisione n. 4/15

C.C.: 2 dicembre 2015

RG.: 18109/2015 – 28381/2015

P.M.: M. Fraticelli

Presidente: G. Conti

Relatore: P. Di Stefano

Ricorrente: PM in proc.Gravina; PM in proc. De Rosa

Questione esaminata:

Se il provvedimento con il quale il g.i.p. rigetti la richiesta di decreto penale sul presupposto che non possa procedersi a conversione della pena detentiva (nel caso di specie perché è prevedibile l'inadempienza dell'imputato al pagamento della pena pecuniaria) sia da qualificare abnorme in quanto impedisce al p.m. di esercitare le sue opzioni circa le modalità di esercizio dell'azione penale, tra cui quella di richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Soluzione adottata:

Negativa.

In caso di richiesta di decreto penale, competono al g.i.p. tutti gli ordinari poteri di valutazione della correttezza formale e sostanziale della pena proposta, ivi comprese le valutazioni sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 58 l. 689/1981. Il rigetto della richiesta del decreto penale per qualsiasi ragione che rientri nell'esercizio delle valutazioni sulla pena, anche in caso di palese erroneità di tali valutazioni, non può essere oggetto di impugnazione, essendo il decreto penale atto non impugnabile, salvi i casi di abnormità, non ricorrenti nella specie.

L'abnormità ricorre nel diverso caso in cui il g.i.p. rigetti la richiesta di decreto penale ritenendo non opportuna in sé la scelta del rito, così effettuando valutazioni di competenza del p.m.

Riferimenti normativi: artt. 459 e ss cod. proc. pen.; art. 58 l.689/1981.

Visto del Presidente


